

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-181 del 16/01/2023
Oggetto	D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR N. 21/2004 E SMI - LR N. 13/2015 E SMI - DGR N. 1795/2016 - VINAVIL SPA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI MILANO (MI), VIALE EDOARDO JENNER N. 4 E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI RAVENNA (RA), VIA BAIONA N. 107 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ATTIVITÀ IPPC DI FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI (PUNTI 4.1H E 4.2D DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II D.LGS. 152/2006 E SMI) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2023-129 del 12/01/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	FRANCESCA CHEMERI

Questo giorno sedici GENNAIO 2023 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, FRANCESCA CHEMERI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR N. 21/2004 E SMI - LR N. 13/2015 E SMI - DGR N. 1795/2016 - **VINAVIL SPA** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI MILANO (MI), VIALE EDOARDO JENNER N. 4 E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI RAVENNA (RA), VIA BAIONA N. 107 - **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)** PER L'ATTIVITÀ IPPC DI FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI (PUNTI 4.1H E 4.2D DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II D.LGS. 152/2006 E SMI) - **AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE**

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE

PREMESSO che per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto, Vinavil SpA avente sede legale in Comune di Milano (MI), Viale Edoardo Jenner n. 4 (P.IVA/CF 11222570159) risulta titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata dalla Provincia di Ravenna con Provvedimento n. 3063 del 09/10/2015 e smi;

VISTA la comunicazione di modifica con istanza di aggiornamento dell'AIA n. 3063 del 09/10/2015 e smi presentata da Vinavil SpA ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale IPPC-AIA, in data 18/11/2022 (ns. PG/2022/190537 del 18/11/2022) riguardante:

- il cambio d'uso del serbatoio S-107,
- la produzione di Dynamon da H-PEG nel reattore R4402 (modifica temporanea; successivamente la produzione di Dynamon di nuova concezione sarà garantita dai progetti di cui agli ultimi 2 punti,
- l'installazione del nuovo reattore R4403 per la produzione Dynamon,
- l'installazione del nuovo reattore R4702 per la produzione di esteri e di Dynamon HPEG,
- la produzione di Dynamon da HPEG/VPEG nel reattore R701;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

PRESO ATTO che, con la suddetta comunicazione di modifica, il gestore prospetta in particolare le seguenti variazioni:

- il cambio d'uso del serbatoio S-107: il serbatoio, attualmente destinato allo stoccaggio della materia prima vinil acetato (AVM), sarà destinato allo stoccaggio di poliesteri di tipo Dynamon (Concentrato SP1 Plus o Concentrato SR3 Plus, prodotti finiti già in produzione),
- la produzione di Dynamon da H-PEG nel reattore R4402: il reattore R4402, attualmente utilizzato per la produzione di poliesteri tipo Dynamon PA, sarà destinato anche alla produzione di Concentrato SPH1 (prodotto Dynamon diverso da quelli attualmente prodotti). Questa nuova produzione verrà realizzata nei tempi di inutilizzo del reattore per la produzione di poliesteri tipo Dynamon PA. La produzione di Concentrato SPH1 in R4402 è temporanea; successivamente la produzione di Dynamon di nuova concezione sarà garantita dai progetti di cui agli ultimi 2 punti;
- l'installazione del nuovo reattore R4403 per la produzione Dynamon PA, già in produzione nello stabilimento. Il nuovo reattore R4403 svolgerà la stessa funzione dell'esistente reattore R4401. La nuova produzione in R4403 comporterà un incremento di capacità produttiva di Dynamon PA;
- l'installazione del nuovo reattore R4702 per la produzione di poliesteri Dynamon tradizionali e di Dynamon di nuova concezione (Concentrato SPH1). In particolare R4702 verrà utilizzato per processare parte dell'attuale produzione di R701 (polimerizzatore processo Dynamon), in particolare la gamma di prodotti che usano come intermedio estere acrilico a basso peso molecolare. Inoltre il reattore R4702 verrà impiegato per produrre Concentrato SPH1. La nuova produzione in R4702 comporterà un incremento di capacità produttiva, in termini di Concentrato SPH1. A servizio del nuovo reattore verranno installate due torri di raffreddamento;
- la produzione di Dynamon da HPEG/VPEG nel reattore R701: il reattore R701 attualmente impiegato per la produzione di Dynamon PA tradizionali, verrà utilizzato anche per la produzione di prodotti Dynamon di nuova concezione SPH1. In particolare R701 continuerà a produrre Dynamon tradizionale ma sarà utilizzato anche per la produzione di nuovi prodotti Dynamon (Concentrato SPH1, Concentrato SRE110 e Concentrato SRE200). La nuova produzione in R701 comporterà un incremento di capacità produttiva di prodotti della linea Dynamon;

Complessivamente le modifiche proposte comporteranno un incremento della capacità produttiva della linea Dynamon di 16.000 t/anno di prodotto al 100%; quindi la capacità produttiva totale della linea Dynamon passerà dagli attuali 34.000 t/anno di prodotto al 100% a 50.000 t/anno di prodotto al 100%;

PRESO ATTO dell'esito della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening), conclusasi con Determinazione Dirigenziale n. 21141 del 03/11/2022, che stabilisce di escludere dalla ulteriore procedura di VIA, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato "modifica degli impianti di produzione 'Dynamon'", localizzato nel Comune di Ravenna (RA), proposto da Vinavil SpA;

CONSIDERATO che le variazioni impiantistiche comunicate non comportano modifiche al quadro emissivo già autorizzato con l'AIA n. 3063 del 09/10/2015 e smi. In particolare, gli sfiati delle nuove apparecchiature nonché delle apparecchiature che subiranno modifiche verranno collettati al forno FIS di Herambiente nel rispetto dell'omologa già in essere. Le modifiche prospettate non prevedono l'attivazione di nuove emissioni in atmosfera, nè la produzione di reflui liquidi o di nuovi rifiuti;

ACQUISITO in data 22/12/2022 (ns. PG/2022/210240) il parere sulla modifica dell'installazione espresso dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, a riscontro della richiesta avanzata da ARPAE-SAC di Ravenna con nota ns. PG/2022/1921 del 22/11/2022;

VISTI in particolare:

- l'art. 5 "*Definizioni*" e l'art. 29-nonies "*Modifica degli impianti o variazione del gestore*" del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concorda nel qualificare la variazione

comunicata dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs n. 59/2005" recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alla suddetta comunicazione di modifica non sostanziale presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore ha provveduto al pagamento a favore di ARPAE delle dovute spese istruttorie ai fini dell'aggiornamento dell'AIA in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi;

PRESO ATTO che la suddetta modifica comunicata ai fini dell'AIA non costituisce di per se aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti, per cui il gestore provvederà agli adempimenti previsti dal D.Lgs n. 105/2015, rendendo apposita dichiarazione al competente Comitato Tecnico Regionale (CTR) e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

RITENUTO di procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA vigente, per le sole parti interessate;

DATO ATTO che i termini di conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi sono fissati pari a 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica da parte del gestore, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazioni, con la facoltà dell'Autorità Competente (ARPAE - SAC di Ravenna) di provvedere, ove lo ritenga necessario, all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA in essere;

VISTE:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con cui sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in ARPAE Emilia-Romagna per il triennio 2019-2022;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2019-876 del 29/10/2019 con cui sono stati conferiti gli incarichi di funzione dal 01/11/2019 al 31/10/2022;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-129 del 18/10/2022 recante disposizioni in merito al rinnovo fino al 31/10/2023 degli incarichi di funzione in ARPAE Emilia Romagna;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Raffaella Manuzzi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

- 1) Di considerare le modifiche comunicate in data 18/11/2022 (ns. PG/2022/190537 del 18/11/2022) come specificato nelle premesse e illustrate nella documentazione allegata alle comunicazioni presentate dalla **Vinavil SpA** avente sede legale in Comune di Milano (MI), Viale Edoardo Jenner n. 4 (P.IVA/CF 11222570159) e installazione in Comune di Ravenna (RA), via Baiona n. 107, come **MODIFICHE NON SOSTANZIALI dell'AIA**, per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, del provvedimento n. 3063 del 09/10/2015 e smi;
- 2) **Di aggiornare l'AIA** di cui al provvedimento della Provincia di Ravenna n. 3063 del 09/10/2015 e smi rilasciata, nella persona del proprio legale rappresentante, alla Ditta **Vinavil SpA** avente sede legale in Comune di Milano (MI), Viale Edoardo Jenner n. 4 (P.IVA/CF 11222570159) per l'esercizio dell'installazione IPPC sita e in Comune di Ravenna (RA), via Baiona n. 107, come di seguito indicato:

2.a) La sezione finanziaria dell'AIA viene aggiornata integrando l'ALLEGATO B del provvedimento della Provincia di Ravenna n. 3063 del 09/10/2015 e smi come segue:

B4) Calcolo tariffa istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA

GRADO DI COMPLESSITÀ INSTALLAZIONE	<i>ALTA</i> (€ 1.000,00)	<i>MEDIA</i> (€ 500,00)	<i>BASSA</i> (€ 250,00)
---	-----------------------------	----------------------------	----------------------------

TARIFFA ISTRUTTORIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO AIA = € 250,00.

In relazione alla comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale AIA-IPPC, in data 18/11/2022 (ns. PG/2022/190537 del 18/11/2022), il gestore ha provveduto conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 1913/2008, così come modificata con DGR n. 155/2009, al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 3063 del 09/10/2015 e smi con versamento effettuato in data 16/11/2022 per un importo pari a € 250,00.

2.b) Ai fini dell'aggiornamento dell'assetto impiantistico autorizzato e delle relative condizioni stabilite con l'AIA di cui al provvedimento della Provincia di Ravenna n. 3063 del 09/10/2015 e smi, **si prende atto delle seguenti variazioni impiantistiche:**

- cambio d'uso del serbatoio S-107: il serbatoio, attualmente destinato allo stoccaggio della materia prima vinil acetato (AVM), sarà destinato allo stoccaggio di poliesteri di tipo Dynamon (Concentrato SP1 Plus o Concentrato SR3 Plus, prodotti finiti già in produzione). La materia prima AVM, precedentemente contenuta nel serbatoio S-107, verrà stoccata all'interno dei serbatoi S105 e S106, già destinati a tale sostanza,
- la produzione di Dynamon da H-PEG nel reattore R4402: il reattore R4402, attualmente utilizzato per la produzione di poliesteri tipo Dynamon PA, sarà destinato anche alla produzione di Concentrato SPH1 (prodotto Dynamon diverso da quelli attualmente prodotti). Questa nuova produzione verrà realizzata nei tempi di inutilizzo del reattore per la produzione di poliesteri tipo Dynamon PA. La nuova produzione prevede l'utilizzo di una nuova materia prima (H-PEG 2400) e di un nuovo intermedio (H-PEG 2400 60%). La nuova materia prima H-PEG verrà ricevuta in big-bag da 800 kg e stoccata in un'area dedicata nel magazzino dell'Isola 23. La reazione viene realizzata preparando una carica di H-PEG e acqua demineralizzata e successivamente dosando in controllo di temperatura gli altri ingredienti (acido acrilico, acido 3-mercaptopropionico, acqua ossigenata e acido ascorbico). Terminata la reazione si procede alla neutralizzazione con una base. La produzione di Concentrato SPH1 in R4402 è temporanea; successivamente la produzione di Dynamon di nuova concezione sarà garantita dai progetti di cui agli ultimi 2 punti. Gli sfiati del reattore R4402 saranno collettati al forno FIS di Herambiente nel rispetto dell'omologa sottoscritta con Herambiente;
- l'installazione del nuovo reattore R4403 per la produzione Dynamon PA, già in produzione nello stabilimento. Il nuovo reattore R4403 svolgerà la stessa funzione dell'esistente reattore R4401. Gli sfiati del reattore R4403 saranno collettati al forno FIS di Herambiente nel rispetto dell'omologa sottoscritta con Herambiente. La nuova produzione in R4403 comporterà un incremento di capacità produttiva di Dynamon PA;
- l'installazione del nuovo reattore R4702 per la produzione di poliesteri Dynamon tradizionali e di Dynamon di nuova concezione (Concentrato SPH1). In particolare R4702 verrà utilizzato per processare parte dell'attuale produzione di R701 (polimerizzatore processo Dynamon), in particolare la gamma di prodotti che usano come intermedio estere acrilico a basso peso molecolare. Inoltre il reattore verrà impiegato per produrre Concentrato SPH1. Tale

produzione, quantitativamente molto superiore a quella realizzata in via temporanea in R4402, la soppianderà e ingloberà completamente. La reazione che verrà effettuata in R4702 è identica a quella effettuata in R4402.

La nuova produzione in R4702 comporterà un incremento di capacità produttiva, in termini di Concentrato SPH1. Gli sfiati del reattore R4702 saranno collettati al forno FIS di Herambiente nel rispetto dell'omologa sottoscritta con Herambiente. A servizio del nuovo reattore verranno installate due torri di raffreddamento;

- la produzione di Dynamon da HPEG/VPEG nel reattore R701: il reattore R701 attualmente impiegato per la produzione di Dynamon PA tradizionali, verrà utilizzato anche per la produzione di prodotti Dynamon di nuova concezione SPH1. In particolare R701 continuerà a produrre Dynamon tradizionale ma sarà utilizzato anche per la produzione dei nuovi prodotti Dynamon: Concentrato SPH1, Concentrato SRE110 e Concentrato SRE200. La reazione per la produzione di Concentrato SPH1 è identica a quella effettuata in R4402. Gli altri prodotti della gamma, oltre alle materie prime per la produzione di Concentrato SPH1, necessitano anche di anidride maleica, bruggolite, e ferro ammonio solfato, materie prime già utilizzate in stabilimento. Gli sfiati del reattore R701 saranno collettati, analogamente alla situazione attuale, al forno FIS di Herambiente nel rispetto dell'omologa sottoscritta con Herambiente. La nuova produzione in R701 comporterà un incremento di capacità produttiva di prodotti della linea Dynamon;

Complessivamente le modifiche proposte comporteranno un incremento della capacità produttiva della linea Dynamon di 16.000 t/anno di prodotto al 100%; quindi **la capacità produttiva totale della linea Dynamon passerà dagli attuali 34.000 t/anno di prodotto al 100% a 50.000 t/anno di prodotto al 100%** (incremento del 47,1% sulla sola linea Dynamon); **la capacità produttiva totale di tutti i prodotti ricadenti al punto 4.1h dell'Allegato VIII alla Parte II D.Lgs. 152/2006 e smi passerà dagli attuali 60.200 t/anno di prodotto al 100% a 76.200 t/anno di prodotto al 100%** (incremento del 26,6%);

- 3) Di stabilire che **entro 3 mesi dalla conclusione delle modifiche** oggetto del presente provvedimento e ad impianti a regime il gestore deve effettuare le opportune verifiche a conferma delle simulazioni acustiche presentate e deve aggiornare il documento di verifica dell'impatto acustico. Tale documento aggiornato deve essere inviato a ARPAE SAC e ST di Ravenna;
- 4) Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA di cui al provvedimento della Provincia di Ravenna n. 3063 del 09/10/2015 e smi;
- 5) Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;
- 6) Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, piazza dei Caduti per la Libertà n. 2;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del Dirigente di ARPAE – SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

INFORMA che:

- ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando

l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

**La responsabile dell'incarico di funzione
"autorizzazioni complesse ed energia"
(Ing. Francesca Chemeri)**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.